



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

ORDINANZA

N. 1185 DEL 23.09.2020

OGGETTO: LIMITAZIONE VENDITA E CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE SU AREA PUBBLICA ZONA FONTIVEGGGE - PROROGA.

IL SINDACO

Premesso che:

- in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel valutare le condizioni di sicurezza pubblica della città ed in particolare del Centro Storico e del Quartiere Fontivegge, è stata più volte posta l'attenzione sull'esigenza di prevenire il compimento di illegalità da parte di soggetti ivi gravitanti e dediti a comportamenti di abuso di sostanze alcoliche ed uso di sostanze psicoattive;

- in considerazione di ciò l'Amministrazione Comunale ha da tempo, con provvedimento prot. 2012/0051063 del 05.04.2012, stabilito per tutti i pubblici esercizi del Centro Storico e di Fontivegge, nelle vie indicate nei relativi allegati, il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, dalle ore 20.00 e fino alle 06.00 del giorno successivo, nonché il divieto di vendita e somministrazione di alcolici dalle ore 01,30 e fino alle 06.00 per la zona del Centro Storico e dalle 24.00 alle 06.00 del giorno successivo, nella zona di Fontivegge;

- non risultando pienamente esaustivo il suddetto provvedimento, in quanto non operante nei confronti dei numerosi esercizi commerciali di cui al D.Lvo. 114/98, anch'essi dediti alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, che laddove oggetto di un uso sconsiderato possono pregiudicare la sicurezza e l'incolumità delle persone, è stato adottato il provvedimento n. 690 del 10.06.2020, volto a vietare, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, la vendita e la detenzione di contenitori di vetro e lattine, nelle medesime aree, ai titolari di esercizi di vicinato di distributori automatici e ed esercenti commercio su aree pubbliche dal 12.06.2020 al 31.10.2020;

- nel corso della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 09.07.2020 è stata posta nuovamente l'attenzione sulle criticità del quartiere Fontivegge, con particolare riguardo ai fenomeni connessi agli abusi di alcool;

Evidenziato che in conseguenza di quanto sopra, e sentita la locale Questura, è stata emanata l'ordinanza sindacale n. 819 del 21.07.2020, che dispone quanto segue:

“ 1. Ai pubblici esercizi, ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) non ché agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona di Fontivegge, nelle vie di cui all' allegato elenco, il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche, a decorrere dalle ore 18.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo, nel periodo dal 23.07.2020 al 15.08.2020;

2. ai fruitori delle sopracitate aree il divieto di consumare bevande alcoliche su area pubblica, per l'intera giornata (H24) e per lo stesso periodo di cui al punto 1.”

Rilevato che per le problematiche di cui in premessa, l'ordinanza n. 819 del 21.07.2020 è stata prorogata dal 16.08.2020 al 21.09.2020;

Considerato che le temperature gradevoli sembrano protrarsi fino ad autunno inoltrato e che ciò incentiva l'uso degli spazi comuni da parte dei residenti e dei turisti, che si riversano numerosi, specie in occasione di eventi, presso l'area di Fontivegge, sede della stazione ferroviaria nonché d'importante fermata del Minimetror;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse, connesse alle permanenti problematiche evidenziate in premessa, che determinano la necessità di prorogare ulteriormente l'ordinanza n. 819 del 21.07.2020, sebbene con una brevissima interruzione, uniformandola alla scadenza del provvedimento sindacale n. 690 del 10.06.2020 citato in premessa, al fine di prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, collegate al consumo su area pubblica e alla vendita di bevande alcoliche, valevole rispettivamente, dalle ore 18,00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, per il divieto di cui al punto 1) e per l'intera giornata, per il divieto di cui al punto 2), nella zona di Fontivegge, nelle vie di cui all'allegato elenco;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data notizia di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto l'art. 6 del D.L. 03.08.2007 n. 117 conv. in legge 02/10/2007 n. 160, come modificato dalla legge 29/07/2010 n. 120;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Visto il D.M. 05.08.2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Vista la legge 17/12/2010 n° 217 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza."

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7 bis;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del

D.L. 92/2008;

Visto l'atto di Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa l'ulteriore proroga dell'ordinanza n. 819 del 21.07.2020 e pertanto:

1. ai pubblici esercizi, ai titolari di esercizi di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita, ai titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98), nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona di Fontivegge, nelle vie di cui all'allegato elenco, il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche, a decorrere dalle ore 18.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo dal 24.09.2020 al 31.10.2020;
2. ai fruitori delle sopracitate aree il divieto di consumare bevande alcoliche su area pubblica, per l'intera giornata (H24) e per lo stesso periodo di cui al punto 1.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Carabinieri Forestali.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

ANDREA ROMIZI

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	